



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE  
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF  
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio  
dei ministri

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza  
energetica**

Ufficio di Gabinetto

[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Dipartimento sviluppo sostenibile

- Direzione generale valutazioni ambientali

[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto

[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

[dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)

[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**  
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di un impianto agrivoltaico con produzione agricola e di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica e relative opere di connessione, per una potenza pari a 42,98 MW, da ubicarsi in località Specchione in agro dei Comuni di Brindisi, Cellino San Marco e Mesagne (BR).

Proponente: Luminora Specchione S.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO  
*Claudio Lavagnini*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento *“al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti,”* della decisione *“di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti”* per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che *“Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto”* nonché, l’articolo 8, comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell'allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed in particolare, l’articolo 29, rubricato “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-*octies* che prevede che *“le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”*;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *“le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l'articolo 6, recante *“Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema”*;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota 24691 del 15 novembre 2022, con la quale Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico con produzione agricola e di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica da ubicarsi in località Specchione in agro dei Comuni di Brindisi, Cellino San Marco e Mesagne (BR), proposto dalla Luminora Specchione s.r.l.;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto fotovoltaico di potenza pari a 42,98 MWp e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la Luminora Specchione s.r.l., con nota del 13 luglio 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 10 febbraio 2022;

PRESO ATTO che, in data 26 maggio 2022, è stato pubblicato sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica l'avviso relativo alla presentazione, da parte del proponente, della documentazione integrativa;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, non sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il parere n. 22 del 11 luglio 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul progetto in esame;

VISTA la nota n. 1586 del 15 luglio 2022, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame, basato anche sul parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce con nota n. 3688 del 1° marzo 2022 e sul contributo istruttorio reso da quest'ultima con nota n. 9690 del 17 giugno 2022;

VISTA la nota n. 31434 del 7 ottobre 2022, con la quale la provincia di Brindisi ha reso parere negativo;

RILEVATO che il Ministero della cultura ha evidenziato che *“l'impianto agrivoltaico proposto si configurerebbe come elemento estraneo al luogo, sovradimensionato rispetto a qualsiasi matrice strutturante il territorio e di compromissione alla salvaguardia delle visuali nell'ambito bassopiano brindisino”*;

ATTESO che, come evidenziato dal citato Dicastero, la superficie dell'area per la valutazione del progetto (c.d. area *buffer*) è di circa 5 km intorno all'impianto nella quale è presente *“un censimento estremamente denso di beni culturali”* ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e che una significativa parte del cavidotto sorgerebbe a meno di 1 km dal “Bosco di Curtipetrizzi”, bene tutelato ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, mediante decreto ministeriale del 19 maggio 1971;





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

RILEVATO che, nel summenzionato parere, il Ministero della cultura ha sottolineato *“l’incompatibilità dell’impianto proposto con il territorio circostante evidenziando anche che il rapporto di intervisibilità tra impianto (compreso di opere complementari, accessorie e di connessione) e Masserie contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto”*;

PRESO ATTO che, come rappresentato dal Ministero della cultura, l’area di intervento ricade negli ambiti territoriali de “La campagna brindisina”, figura territoriale “Campagna irrigua della piana brindisina” di cui al citato Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR);

TENUTO CONTO che *“i siti archeologici noti nell’area buffer e oggetto di vincolo presentano tutti interesse paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1 del d.lgs. n. 42/2004”* e che le opere di connessione dell’impianto presentano un *“altissimo rischio di interferenze con le evidenze antiche”*, come evidenziato dal Ministero della cultura;

RILEVATO che il Ministero della cultura ha rappresentato che gli impianti in progetto, sommandosi agli altri impianti fotovoltaici esistenti e a quelli autorizzati, rischiano di aumentare in maniera eccessiva la globalità degli impatti, innescando un effetto di saturazione visiva e di consistenti occlusioni delle visuali panoramiche, e che *“pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità del paesaggio”*;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione subordina all’utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *“Burden sharing”*;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all’articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi con i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell’Unione,



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la mera interferenza delle opere in progetto con le fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità e che, come rappresentato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC nel citato parere n. 22 del 11 luglio 2022, con riferimento al cavidotto da realizzare *“in prossimità del Bosco Curtipetrizzi, questo non incide direttamente sulla ZSC, ma sulla strada provinciale posta a margine”* non rinvenendosi alcuna incidenza ambientale dell'opera che qui si esamina;

CONSIDERATO, inoltre, che il Ministero della cultura nel citato parere ha rappresentato che *“il sito interessato dall'impianto di progetto non coinvolge direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati architettonicamente a norma della Parte II del d.lgs. n. 42 del 2004 e beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. n. 42 del 2004”* ed inoltre che *“non risultano interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'articolo 142 dello stesso decreto”*;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha dato atto che la società proponente ha verificato la compatibilità dell'opera rispetto agli atti di pianificazione e regolamentazione urbanistica e territoriale e che dalla verifica del contesto territoriale di riferimento è da considerarsi valida la scelta progettuale adottata;

CONSIDERATO altresì che il Ministero della cultura nel citato parere ha altresì affermato che *“le particelle direttamente interessate dall'impianto progettato non risultano sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica diretta, né a procedimenti in itinere”*;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 22 del 11 luglio 2022, in ragione di possibili interferenze con un aerogeneratore facente parte di un parco eolico approvato, ha ritenuto *“compatibile l'utilizzo del suolo per la produzione di energia da fonte eolica con quello relativo alla produzione di energia da fotovoltaico, anche nell'ottica di massimizzazione del potenziale energetico del suolo”* ritenendo *“necessario che il Proponente in sede di progetto esecutivo adegui il proprio progetto stralciandone la relativa particella interessata dall'area occupata da tale aerogeneratore, come da condizione ambientale n. 1”*;

CONSIDERATO inoltre che *“La Commissione ritiene che le misure di compensazione proposte siano sufficienti a ridurre gli impatti negativi derivanti dalla contemporanea presenza di altri impianti FER sulla componente suolo, come evidenziato dal superamento dell'indice di pressione cumulativa. Tale valutazione tiene conto delle specificità tecniche degli impianti agrivoltaici [...]”* come risulta dal relativo parere;

CONSIDERATO che, con riferimento agli impatti ambientali sulla componente paesaggistica, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, *“La piantagione della siepe perimetrale viene valutata positivamente soprattutto in relazione alle caratteristiche ambientali dei luoghi in cui*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*domina il paesaggio agricolo di tipo intensivo e in cui tale siepe può contribuire a migliorare la biodiversità dell'area ed arricchire la rete di connessioni biologiche”;*

PRESO ATTO che la citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha evidenziato che *“le verifiche effettuate in relazione alla documentazione e ai contenuti dello Studio di impatto ambientale – SIA [...] mostrano una sostanziale adeguatezza sia quanto al profilo descrittivo, sia quanto al profilo dell’analisi degli impatti”;*

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella “fascia di rispetto” di cui alla lettera c-*quater*) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate “aree non idonee” all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta “fascia di rispetto” soltanto lo scopo di individuare, quali “aree idonee”, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO inoltre che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ha comunque ridotto il raggio della suddetta “fascia di rispetto” a un’area di soli cinquecento metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

TENUTO CONTO che l’esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell’autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell’opera in argomento, di considerare prevalente l’interesse all’incremento dell’energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell’opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all’impianto in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è stato invitato il Presidente della regione Puglia, in rappresentanza del quale è intervenuto il Vicepresidente avv. Raffaele Piemontese come da comunicazione del 4 maggio 2023, n. 364/sp;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **DELIBERA**

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto agrivoltaico con produzione agricola e di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica da ubicarsi in località Specchione in agro dei comuni di Brindisi, Cellino San Marco e Mesagne (BR) con opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, proposto dalla Luminora Specchione s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 22 dell'11 luglio 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**